

TAR Roma, Sezione III 26/02/1996 n. 350  
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

L'art. 19, secondo comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. che, in tema di sistemi di realizzazione dei lavori pubblici prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici affidino in concessione i lavori medesimi esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere e che in tal caso la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, prevede altresì che, qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicuri al concessionario l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che non può comunque superare il 50% dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato; la detta disposizione, chiaramente ispirata alla tutela dell'interesse finanziario dello Stato e diretta ad impedire che l'onere delle opere soggette a fruizione differenziata ricada per intero sulla fiscalità generale, costituisce limite applicabile ad ogni tipo di concessione di lavori pubblici non ancora finanziata e, in base all'art. 1 quarto comma legge cit., può essere derogato da altra legge solo per dichiarazione espressa con specifico riferimento alla disposizione medesima (nella specie, è stato ritenuto applicabile a concessione di progettazione, costruzione e gestione disciplinata dall'art. 3 terzo comma D.L. 21 aprile 1995 n. 118 convertito dalla L. 21 giugno 1995 n. 235, per la realizzazione della circonvallazione di Oulx, dell'accesso a Sauze Oulx e del collegamento all'autostrada A32).